

COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA
PROVINCIA DI PISA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E
BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI
PUBBLICI E PRIVATI

(art.12 legge n.241/1990, come modificato dalla legge n.15/2000)

INDICE

CAPO I – DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 – Finalità	pag.	2
Art. 2 – Tipologia degli interventi	pag.	2
Art. 3 – Soggetti beneficiari	pag.	2

CAPO II – SETTORI D'INTERVENTO

Art. 4 – Settori di intervento	pag.	4
Art. 5 – Contributi esclusi	pag.	4

CAPO III – PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E DEI BENEFICI ECONOMICI

Art. 6 – Programmazione annuale	pag.	6
Art. 7 – Richiesta di contributi per singole iniziative	pag.	6
Art. 8 – Richiesta di contributi per attività continuative e progetti	pag.	7
Art. 9 - Concessione temporanea di beni mobili e immobili, di strutture, spazi, impianti e attrezzature di proprietà comunale	pag.	7
Art. 10 – Patrocinio	pag.	8
Art. 11 - Procedura di assegnazione dei contributi	pag.	8
Art. 12 – Rendicontazione dei contributi	pag.	9

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 – Albo dei beneficiari delle provvidenze di natura economica	pag.	10
Art. 14 – Responsabilità del Comune	pag.	10
Art. 15 – Collaborazioni con soggetti esterni	pag.	10
Art. 16 – Entrata in vigore	pag.	11

Capo I – DISCIPLINA GENERALE

Art. 1

Finalità

1. Il Comune di Castellina Marittima, a norma del comma 2, dell'art.2, della legge n.142/1990, è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Quale rappresentante della comunità locale, promuove e sostiene tutte le forme associative senza scopo di lucro operanti nel proprio territorio mediante l'erogazione di agevolazioni, contributi finalizzati e concessione in uso di locali, impianti e terreni di proprietà comunale.
2. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, benefici economici di qualsiasi natura a enti e associazioni pubbliche e private avviene nell'esercizio dell'autonomia comunale secondo le modalità e i criteri stabiliti dal presente regolamento, adottato in attuazione dell'art. 12 della legge n.241/1990 e successive modificazioni.
3. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, benefici economici di qualsiasi natura a enti e associazioni pubbliche e private viene effettuata assicurando equità e trasparenza nell'azione amministrativa e con l'obiettivo di realizzare il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali e alla promozione della comunità civile.

Art. 2

Tipologia degli interventi

1. Gli interventi attuati dal Comune a favore sia di singole iniziative occasionali sia di attività ricorrenti o straordinarie intraprese dai soggetti previsti dal successivo art.3, possono articolarsi secondo la seguente tipologia:
 - a) patrocinio;
 - b) concessione temporanea in uso gratuito o agevolato di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti o attrezzature di proprietà comunali;
 - c) assegnazione di contributi finanziari in denaro o sotto forma di ausili materiali;
 - d) prestazione di un servizio o di una attività comunale economicamente valutabile;
 - e) sovvenzioni.

Art. 3

Soggetti beneficiari

1. Possono usufruire di contributi e di altre forme di sostegno economico, fatte salve le eventuali deroghe previste negli articoli successivi, i soggetti operanti nel territorio comunale o che comunque svolgono un'attività di particolare rilevanza per la comunità e per la promozione del territorio e che agiscono in qualità di:
 - a) enti pubblici;
 - b) organizzazioni di volontariato, sotto qualsiasi forma giuridica costituite, iscritte nel registro regionale di cui alla legge n.266/1991 e alla legge regionale n.28/1993;
 - c) fondazioni di cui all'art.1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, associazioni di promozione sociale e altre associazioni, riconosciute o non riconosciute, comitati, gruppi e altri organismi costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di

terzi, senza finalità di lucro. La natura non lucrativa di utilità sociale dell'organizzazione, se questa non è già iscritta nei registri di cui alla legge n.383/2000 e alla legge regionale n.42/2002 e successive modificazioni, deve risultare espressamente dallo statuto dell'associazione;

- d) le cooperative sociali iscritte nel registro regionale di cui alle legge n.381/1991 e alla legge regionale n.84/1997;
 - e) le organizzazione non governative (ONG) di cui alla legge n.49/1987;
 - f) soggetti, enti privati e singoli cittadini, che abbiano ottenuto il patrocinio del Comune per una singola manifestazione e limitatamente alla manifestazione oggetto della richiesta di contributo.
2. Non possono godere di contributi comunali, di sovvenzioni o di altri sostegni e agevolazione finanziare, se non espressamente previste dalla legge, i o partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria nonché i circoli privati e le associazioni che prevedono limitazioni o discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

CAPO II – SETTORI DI INTERVENTO

Art. 4

Settori di intervento

1. Per le finalità di cui all'art.1 il Comune può intervenire, con la concessione di contributi o l'attribuzione di altri benefici economici, a favore dei soggetti che operano nei seguenti settori di intervento:
 - a) attività di interesse sociale e di promozione dei diritti di cittadinanza;
 - b) attività di interesse culturale e di valorizzazione e tutela dei beni storici e artistici;
 - c) attività formative e di sostegno all'istruzione;
 - d) attività sportive e ricreative;
 - e) attività di promozione e di valorizzazione del turismo;
 - f) attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente;
 - g) attività di sostegno e promozione dello sviluppo economico e del lavoro;
 - h) attività nell'ambito della cooperazione e della solidarietà internazionale.
2. Per ciascuno dei settori di intervento di cui al comma 1 sono individuate, nell'elenco delle attività allegato al presente regolamento (**Allegato 1**), le iniziative che di norma giustificano l'intervento del Comune, senza tuttavia escludere quelle non espressamente previste ma che, per le loro finalità, possono essere ricondotte ad uno o più dei suddetti settori di intervento.
3. La definizione dei settori d'intervento e delle attività di cui ai commi precedenti non esclude che possano essere concessi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, contributi o altri benefici economici per iniziative o manifestazioni a carattere straordinario, non riconducibili ad alcuno dei predetti settori, per le quali la Giunta ritenga che sussista un rilevante interesse generale per la comunità.

Art. 5

Contributi esclusi

1. Non sono compresi nella disciplina del presente regolamento i contributi o gli altri benefici economici che il Comune eroga a favore di enti, consorzi, società, aziende speciali nella sua qualità di socio, a titolo di quota per la copertura dei costi di gestione delle attività svolte da tali soggetti. L'erogazione di tali contributi o quote è regolata dagli statuti costitutivi dei soggetti ai quali è affidata la gestione delle attività.
2. La disciplina del presente regolamento non si applica per l'erogazione ai beneficiari di contributi disposti da altri enti tramite trasferimenti al Comune.
3. Sono altresì esclusi dalla disciplina del presente regolamento i contributi, sussidi, benefici economici e agevolazioni relativi a:
 - Servizi per il diritto allo studio (mensa, trasporto scolastico, buoni per libri di testo e borse di studio, buoni servizio);
 - Progetti inclusi nei Piani Integrati di Area approvati dalla Conferenza dei Sindaci del settore educativo;
 - Servizi sociali gestiti in forma diretta o in forma associata;
 - Interventi per emergenza abitativa o per integrazione dei canoni di locazione, gestiti in forma diretta o in forma associata.

L'erogazione di contributi e di altri benefici economici relativi ai suddetti settori d'intervento è regolata dai rispettivi regolamenti o da altri atti di indirizzo assunti dal Consiglio comunale.

4. Non costituisce contributo e non è quindi soggetta alla disciplina del presente regolamento la concessione di benefici di scarso valore economico quali coppe, medaglie, trofei.

CAPO III – PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E DEI BENEFICI ECONOMICI

Art. 6

Programmazione annuale

1. Il Comune include nel proprio programma annuale e pluriennale, approvato contestualmente al Bilancio di previsione, gli indirizzi ritenuti prioritari nell'ambito della erogazione di contributi e benefici economici per il sostegno dei settori di intervento e delle attività di cui all'art. 4.
2. Nella elaborazione degli indirizzi e delle linee di intervento di cui sopra si tiene conto, in via prioritaria, delle attività e delle iniziative promosse o realizzate da soggetti associativi senza fine di lucro presenti e operanti nel territorio comunale.
3. Nel Bilancio di previsione annuale sono stanziati appositi fondi, distinti per settore d'intervento, destinati alla concessione di contributi e benefici economici, coerentemente con gli indirizzi programmatici e le linee di intervento prioritarie individuate.
4. Nel Piano esecutivo di gestione sono indicati gli obiettivi da realizzare in coerenza con gli indirizzi programmatici annuali, i criteri di distribuzione delle risorse previste in bilancio e la tipologia degli interventi ritenuti prioritari.

Art. 7

Richiesta di contributi per singole iniziative

1. I soggetti interessati a richiedere contributi o altri benefici economici per singole iniziative (manifestazioni, mostre, esposizioni, convegni, incontri, corsi, feste, sagre etc.) devono presentare domanda scritta al comune almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'iniziativa e comunque non oltre il 30 settembre dell'anno in cui l'iniziativa deve aver luogo.
2. Domande presentate oltre i termini suddetti possono essere ammesse soltanto in casi di particolare urgenza, adeguatamente motivata, e valutate nei limiti delle disponibilità di bilancio esistenti.
3. La domanda di contributo deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e deve indicare:
 - a) generalità della persona fisica o denominazione dell'ente, istituzione, associazione, fondazione, etc., generalità del legale rappresentante, codice fiscale o partita IVA;
 - b) copia dello statuto o dell'atto costitutivo, ove ricorra il caso e qualora questo non sia già stato depositato presso il Comune;
 - c) programma dell'iniziativa ovvero relazione che ne illustri i contenuti e le finalità, con l'indicazione degli altri soggetti eventualmente coinvolti;
 - d) spesa totale prevista per lo svolgimento dell'iniziativa;
 - e) ammontare del contributo richiesto al comune, con l'esplicita indicazione delle voci di spesa per le quali si intende utilizzarlo;
 - f) Ammontare di eventuali contributi richiesti ad altri enti o istituzioni o già assegnati;
 - g) dichiarazione di impegno a utilizzare il contributo unicamente per le finalità dell'iniziativa e a presentare il rendiconto al Comune;
 - h) dichiarazione di non essere affiliati a società segrete e di non costituire articolazione di partiti politici (art.7 legge n.195/1974 e art.4 legge n.659/1981);

- i) dichiarazione di avere preso conoscenza delle norme del presente regolamento e di accettarle integralmente;
 - j) impegno a far risultare pubblicamente la concessione del contributo, mediante l'inserimento nel materiale informativo dell'iniziativa della seguente dicitura: "*con il contributo dell'Amministrazione Comunale di Castellina Marittima*";
4. Il contributo erogato dal Comune potrà coprire fino ad un massimo del 60% della spesa complessiva prevista per la realizzazione dell'iniziativa. Sono escluse dal contributo le spese per le prestazioni personali dei componenti dell'ente o associazione richiedente nonché per le prestazioni di tutti coloro che a qualsiasi titolo collaborano volontariamente all'iniziativa.

Art. 8

Richiesta di contributi per attività continuative e progetti

1. I soggetti interessati a richiedere contributi o altri benefici economici per il sostegno alla loro attività ordinaria o per l'avvio di progetti a durata almeno semestrale devono presentare domanda scritta al comune non oltre il 30 settembre dell'anno in corso.
2. Domande presentate oltre il termine suddetto possono essere ammesse soltanto in casi adeguatamente motivati e valutate nei limiti delle disponibilità di bilancio esistenti.
3. La domanda di contributo deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e deve indicare:
 - a) denominazione dell'ente, istituzione, associazione, fondazione, etc., generalità del legale rappresentante, codice fiscale o partita IVA;
 - b) copia dello statuto o dell'atto costitutivo, ove ricorra il caso e qualora questo non sia già stato depositato presso il Comune;
 - c) relazione sull'attività svolta, su quella in corso o sui progetti che si intendono promuovere;
 - d) bilancio consuntivo dell'anno precedente (non è richiesto per istituzioni ed enti pubblici, organismi di rilevanza nazionale e internazionale);
 - e) ammontare del contributo richiesto al comune, con l'esplicita indicazione delle voci di spesa per le quali si intende utilizzarlo;
 - f) ammontare di eventuali contributi richiesti ad altri enti o istituzioni o già assegnati;
 - g) dichiarazione di impegno a presentare al Comune la relazione sull'attività svolta nell'anno, corredata dal rendiconto finanziario relativo al contributo erogato;
 - h) dichiarazione di non essere affiliati a società segrete e di non costituire articolazione di partiti politici (art.7 legge n.195/1974 e art.4 legge n.659/1981);
 - i) dichiarazione di avere preso conoscenza delle norme del presente regolamento e di accettarle integralmente.

Art. 9

Concessione temporanea di beni mobili e immobili, di strutture, spazi, impianti e attrezzature di proprietà comunale

1. Il Comune può concorrere alla realizzazione di singole iniziative o al sostegno di attività realizzate dai soggetti di cui all'art.3 anche mediante la concessione temporanea, in uso gratuito o agevolato, di beni mobili e immobili, struttura, spazi, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

2. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi in ordine all'uso che viene fatto dei beni concessi in uso per la realizzazione di manifestazioni o per lo svolgimento di attività.
3. Nell'atto di concessione sono indicate le date iniziale e finale dell'uso dei beni, nonché tutte le altre condizioni che regolano i rapporti tra le parti (costi di manutenzione, pulizia, utenze, ecc.). Inoltre, nell'atto di concessione deve essere quantificato il valore economico d'uso del bene in oggetto e il beneficio economico concesso dal Comune. Tale beneficio economico deve essere incluso nell'Albo dei beneficiari di cui al successivo art.13.
4. La concessione di locali di proprietà comunale, che non comporti oneri finanziari aggiuntivi per il Comune e che sia finalizzata allo svolgimento di riunioni, incontri, seminari, ecc. organizzati nell'ambito delle attività ordinarie svolte da associazioni, comitati, ONLUS presenti o stabilmente operanti nel territorio comunale, è regolata mediante l'adozione di un regolamento d'uso concordato tra il Comune e i soggetti che ne facciano richiesta scritta. Tale regolamento, oltre a prevedere le condizioni d'uso e di manutenzione dei locali, dovrà indicare il calendario e gli orari di utilizzazione da parte dei diversi soggetti interessati. Il calendario sarà aggiornato annualmente o quando ve ne sia la necessità, a seguito di mutamenti intervenuti nel numero o nella tipologia dei soggetti utilizzatori. Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di revocare la concessione dei propri locali a seguito di sopravvenute necessità logistiche e organizzative o a seguito del mancato rispetto del regolamento d'uso.

Art. 10

Patrocinio

1. Il patrocinio di iniziative, manifestazioni o progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore ed è concesso dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale.
2. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali è accordato, ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 3. Eventuali contributi o benefici finanziari devono essere richiesti con le modalità previste all'art.7.
3. In caso di iniziative o manifestazioni a carattere sociale, culturale, artistico, sportivo, ricreativo, turistico da chiunque promosse, per le quali sia stato concesso il patrocinio del Comune, la tariffa dell'imposta di pubblicità è ridotta della metà, ai sensi dell'art.16 del decreto legislativo n.507/1993. Tale circostanza deve risultare dal provvedimento di concessione del patrocinio.
4. La concessione del patrocinio autorizza il soggetto richiedente a utilizzare lo stemma del Comune sul materiale informativo e pubblicitario relativo alla manifestazione o iniziativa. Sullo stesso materiale informativo deve essere riportata la seguente dicitura: "*Con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Castellina Marittima*".

Art. 11

Procedura di assegnazione dei contributi

1. L'istruttoria delle domande di contributo per i casi previsti dagli artt.7 e 8 è effettuata dal servizio competente, intendendosi per tale quello al quale è attribuita la materia relativa all'iniziativa o all'attività da finanziare e i relativi capitoli di bilancio.

2. Il servizio competente trasmette la domanda e la relativa istruttoria alla giunta comunale, la quale dispone in merito con formale atto deliberativo. Nella individuazione dell'ammontare del contributo la giunta comunale definisce anche le modalità di erogazione dello stesso (in unica soluzione o con acconti). In caso di concessione di contributi straordinari e quando vengano erogate somme di modica entità la giunta comunale può espressamente esentare il beneficiario dalla presentazione della rendicontazione o della documentazione delle spese sostenute.
3. Della deliberazione relativa alla concessione dei contributi e dei benefici economici viene data notizia a coloro che hanno presentato domanda entro 30 giorni dalla esecutività della delibera stessa.
4. Nel caso in cui la concessione di un determinato contributo sia già prevista dal Piano Esecutivo di Gestione, alla erogazione dello stesso provvede direttamente il responsabile del servizio competente, con proprio atto.

Art. 12

Rendicontazione dei contributi

1. I soggetti beneficiari di contributi concessi per singole iniziative, richiesti ai sensi dell'art.7, sono tenuti a presentare al Comune apposito rendiconto a conclusione dell'iniziativa e comunque entro 90 giorni dalla stessa. **Le spese a copertura delle quali i contributi erano destinati dovranno essere documentate mediante copia di fatture, ricevute, scontrini etc.**
2. **I soggetti beneficiari di contributi concessi per attività ordinaria e progetti, richiesti ai sensi dell'art.8, sono tenuti a presentare al Comune, entro il 30 aprile dell'anno successivo, una relazione sulle attività svolte.**
3. I contributi erogati nel settore della cooperazione e della solidarietà internazionale sono esclusi dall'obbligo della rendicontazione e della presentazione della relazione sulle attività realizzate quando si tratti di progetti realizzati da soggetti di rilevanza nazionale o internazionale oppure di adesione a progetti promossi e cofinanziati da altre istituzioni pubbliche.
4. Nel caso in cui le manifestazioni o le iniziative per le quali è stato già erogato il contributo non dovessero più aver luogo, lo stesso contributo dovrà essere restituito al Comune entro il termine massimo di 20 giorni dalla data prevista per la manifestazione.
5. I soggetti assegnatari di contributi sono comunque tenuti a restituire al Comune la parte del contributo che non corrisponda a spese effettivamente sostenute.
6. La mancata presentazione del rendiconto e della relazione sull'attività svolta oppure la mancata restituzione di somme non effettivamente utilizzate comportano l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi futuro beneficio economico.
7. Qualora il Comune risulti creditore, a qualsiasi titolo, nei confronti dei beneficiari di contributi, la liquidazione degli stessi è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13

Albo dei beneficiari delle provvidenze di natura economica

1. Il Comune, ai sensi di quanto prescritto dal D.P.R. 7 aprile 2000, n.118 (*Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica*), provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio comunale.
2. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 30 aprile, a cura del servizio amministrativo-contabile.
3. Per ciascun soggetto iscritto nell'albo sono indicati:
 - a) cognome, nome, residenza ovvero denominazione e sede dell'ente, associazione, comitato o altro organismo;
 - b) disposizione di legge o di regolamento in base alla quale la provvidenza di natura economica è stata erogata;
 - c) l'importo del contributo o del beneficio economico concesso
4. L'albo dei beneficiari di provvidenze economiche è consultabile da ogni cittadino e il comune ne garantisce l'accessibilità, consentendone la consultazione anche per via telematica.

Art. 14

Responsabilità del Comune

1. Il Comune non assume alcuna responsabilità in ordine ai rapporti che si costituiscono tra i soggetti beneficiari di contributi e soggetti terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi altro titolo. Il Comune, inoltre, non assume alcuna responsabilità circa la gestione e lo svolgimento delle attività e iniziative oggetto di contributo.
2. Nessun rapporto o obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, in caso di situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione dei contributi non ancora corrisposti e, sulla base degli accertamenti effettuati, deliberarne la revoca.

Art. 15

Collaborazioni con soggetti esterni

1. Non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, in quanto disciplinati di volta in volta con provvedimento assunto dall'organo competente, i rapporti di collaborazione tra l'Amministrazione comunale e soggetti esterni finalizzati alla realizzazione di iniziative promosse comunemente.
2. Sono inoltre escluse dall'applicazione del presente regolamento le iniziative affidate direttamente dall'Amministrazione comunale a soggetti esterni, mediante appositi incarichi.

Art. 16
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data in cui diviene esecutiva la delibera del Consiglio comunale di adozione.

Il presente regolamento sarà pubblicato all'Albo e sul sito web del Comune.